

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3029 del 07/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/12/2022, e successive integrazioni presentate volontariamente in data 29/12/2022, e acquisita da Arpae al PG/2023/2814 del 09/01/2023, da **CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Unione 2917 del 23/01/2023, acquisita al PG/2023/12265, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 20/02/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 6808 e da Arpae al PG/2023/30770;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 6256 del 16/01/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/7097, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 41/AUA/2022, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 6 luglio 2022 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orario di lavoro solo diurno, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/06/2023;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 375 del 15/09/2011 Prot. n. 92417 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena a CARROZZERIA SASSELLI snc di Sasselli M. & C., successivamente volturata a CARROZZERIA PONENTE srl con atto di Arpae Sac di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2018-2200 del 07/05/2018;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C.** (C.F./P.IVA 03773600402) con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911, **per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orario di lavoro solo diurno, ecc.) di cui alla Relazione Acustica datata 6 luglio 2022.**
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 375 del 15/09/2011 Prot. n. 92417, rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena a CARROZZERIA SASSELLI snc di Sasselli M. & C., successivamente volturato a CARROZZERIA PONENTE srl con atto di Arpae Sac di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2018-2200 del 07/05/2018.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, la Ditta oltre a comunicare la variazione della ragione sociale da CARROZZERIA PONENTE srl a CARROZZERIA PONENTE s.a.s di Gianluca Milandri & C., chiede il rinnovo della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modifiche di seguito riportate:

- installazione di una nuova cabina di verniciatura in vena d'aria di cui alla emissione E2 "Cabina verniciatura", in posizione diversa rispetto all'esistente;
- smantellamento della vecchia cabina e relativa caldaia di cui alle emissioni E1 "Caldaia cabina verniciatura" ed E2 "Cabina verniciatura";
- spostamento "area fondo" e relativo punto di emissione E3 "Aspirazione fondo";
- eliminazione della emissione E4 "Aspirazione carteggiatura";
- spostamento del banco lavaggio pistole e della relativa emissione E6 "Banco lavapistole".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2023/6403 del 13/01/2023, aggiornata con PG/2023/33624 del 24/02/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2023/6406 del 13/01/2023, aggiornata con PG/2023/33631 del 24/02/2023, tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'art. 275 (Consumo di solventi) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/74546 del 28/04/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"...Preso atto che trattasi di stabilimento produttivo esistente

Considerato che lo stesso è classificabile come Industria Insalubre di I classe posta in contesto misto, comprendente nelle immediate vicinanze anche edifici residenziali e luoghi da ritenere "sensibili" quali la sede e le pertinenze di un campus universitario

Valutato quanto dichiarato dalla Ditta in oggetto in relazione tecnica, circa la tipologia di pericolosità per la salute dei prodotti chimici utilizzati; le modalità della fase di miscelazione e preparazione del colore; l'assenza di impianto di abbattimento relativo all'emissione E6 (banco lavaggio pistole)

Valutato quanto presentato dalla Ditta in oggetto circa l'altezza geometrica delle 3 emissioni in atmosfera, pari rispettivamente a 7 mt (E2 cabina di verniciatura; E3_fondo) e a 5 mt (E5_carteggiatura) e circa gli edifici residenziali/sensibili circostanti che raggiungono altezze massime comprese nel range

6-10 mt

Si ritiene necessario, al fine di favorire il piu' possibile la dispersione degli inquinanti e di ridurre analogamente il loro impatto sulla salute pubblica e dei lavoratori dipendenti che:

- 1) tutti i camini di emissione raggiungano un' altezza tale da superare di almeno 1 mt l'altezza dell'edificio residenziale/sensibile circostante piu' alto;
- 2) il punto di emissione E6 sia dotato di idoneo impianto di abbattimento;
- 3) tutte le fasi del ciclo produttivo, compresa quella di miscelazione e preparazione delle vernici, avvengano sotto aspirazione.

Si esprime pertanto, per quanto di specifica competenza, nel rispetto di quanto deciso da ARPAE ST e di quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i., **parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3)** che scaturiscono dalla normativa inerente le industrie insalubri di I classe, le quali non dovrebbero essere insediate in contesti residenziali e, nel caso lo siano, possono continuare la loro attivita' soltanto a condizione di adottare tutti gli accorgimenti e misure preventive atte a tutelare la salute dei residenti nelle vicinanze (Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 art.216)".

Con nota acquisita al PG/2023/94868 del 31/05/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente le valutazioni istruttorie per le emissioni presenti nello stabilimento, di seguito riportate, con correzione dei refusi:

"...omissis..."

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta effettua attività di riparazioni di carrozzeria di autovetture incidentati
il ciclo produttivo è così suddiviso:

- 1) smontaggio dei pezzi che compongono la carrozzeria del veicolo per essere sottoposti a riparazione o sostituiti se necessario;
- 2) raddrizzatura delle parti del veicolo che devono essere raddrizzate;
- 3) assemblaggio lamierati questa fase consiste nel ricollocare le parti di carrozzeria sostituite o riparate;
- 4) preparazione alla verniciatura (levigatura, stuccatura, carteggiatura);
- 5) verniciatura in cabina pressurizzata e successiva appassimento della vernice (in condizione di minore ventilazione ed a temperatura più elevata;
- 6) pulizia della pistola nell'apposito banco di lavaggio;
- 7) montaggio; i pezzi riparati o sostituiti separatamente vengono rimontati nell'autovettura;
- 8) pulizia e lucidatura dell'autovettura prima della consegna.

Sono state fornite le schede di sicurezza delle materie prime

Le materie prime utilizzate, nel complesso dello stabilimento, sono indicate nelle seguenti tabelle:

Tab.1

materia	consumi annui (litri)	densità	consumi annui (kg)	%COV	consumo solvente
stucco					
vernice solvente SDS 02	460	1.019	460	50	230
dil. vernice solvente SDS 03		0.908		50	
catalizzatore vern. solvente SDS 04		1.093		10	
vernice acqua SDS 05	370	1.033	370	-	-
cat. vernice acqua SDS06		1.069		-	-

fondo SDS07	200	1.511	220	10	165
catalizz. fondo SDS 08		1.039		50	
diluyente fondo SDS 09		0.871		75	
diluyente pulizia pistole SDS10	900	0.821	740	100	740
sgrassante SDS11	700	0.75	525	100	525
TOTALE					1660

In mancanza di una chiara distinzione nei quantitativi dei vari prodotti, è stato considerato il contenuto più alto di COV tra quello calcolabile nei gruppi di sostanze che la ditta ha presentato accorpati; la densità è stata calcolata come media delle densità, sempre nel caso di prodotti accorpati in un'unica voce.

es: SDS02-SDS03-SDS04: densità media 1.0; COV stimata: 50%

QUADRO MATERIE PRIME

Materia Prima	Lavorazione	Consumi annui	Scheda di sicurezza
Stucco	Stuccatura carteggiatura	150 kg	SDS 01
Vernice solvente (*)	Verniciatura	460 litri	SDS 02
Diluyente Vernice solvente (*)	Verniciatura		SDS 03
Catalizzatore vernice solvente (*)	Verniciatura		SDS 04
Vernice acqua (*)	Verniciatura	370 litri	SDS 05
Catalizzatore Vernice acqua (*)	Verniciatura		SDS 06
Fondo (*)	Preparazione verniciatura	200 litri	SDS 07
Catalizzatore Fondo (*)	Preparazione verniciatura		SDS 08
Diluyente Fondo (*)	Preparazione verniciatura		SDS 09
Diluyente pulizia pistole (\$)	Verniciatura e pulizia pezzi e pulizia pistole	900 litri	SDS 10
Sgrassante (\$)	Pulizia superficie	700 litri	SDS 11
Filo saldatura (\$\$)	Saldatura/puntatura	2 kg	SDS 12

(\$) quantitativi invariati (\$\$) quantitativi diminuiti

(*) I dati per le vernici e relativi diluenti e catalizzatori sono desunti dalle rispettive schede tecniche che riportano solo il valore del prodotto pronto all'uso (Vernice o fondo + catalizzatore + diluyente) che sarà inferiore a 420 g/litro.

Per lo stesso motivo rispetto all'autorizzazione precedente sono stati accorpati i consumi dei catalizzatori e vernici, lasciando inalterato il totale, rispetto a quanto autorizzato in precedenza.

Ovvero i quantitativi:

Vernice solvente (*)	230
Vernice acqua (*)	290
Fondo	130
Catalizzatori (*)	130
Diluenti Vernici (*)	250
TOTALE	1030

sono diventati:

Vernice solvente	460
Vernice acqua	370
Fondo	200
TOTALE	1030

L'azienda dichiara che non sono presenti nel ciclo lavorativo sostanze e miscele rientranti comma 7 bis art 271 alla parte V del D.lgs 151/2006 a seguito delle modifiche apportate da D.lgs 102/2020.

Schema a blocchi dettagliato: ogni fase lavorativa, attuata sull'impianto e/o in ogni linea produttiva sarà schematizzata in blocchi in cui vengono identificati anche i singoli punti emissivi contrassegnati con numero progressivo, così come riportati nella planimetria generale e nel quadro riassuntivo

SCHEMA SEMPLIFICATO DI PROCESSO	
FASE	EMISSIONE
SMONTAGGIO	/
RADDRIZZATURA	/
ASSEMBLAGGIO LAMIERATI Saldatura/Puntatura	/
PREPARAZIONE VERNICIATURA	
Stuccatura a spatola	E3
Levigatura	E5
Pulitura Superfici	
Mascheratura	/
Applicazione fondo	E3
Levigatura fine	E5
VERNICIATURA	
Preparazione colore	E3/E6
Spruzzatura	E2
Appassimento	E2
Pulitura aerografo	E6
MONTAGGIO	/
LUCIDATURA E LAVAGGIO	/

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONI E2 CABINA DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO

Nell'emissione E2 è presente una cabina nuova di verniciatura pressurizzata (in sostituzione della precedentemente autorizzata nella det n 375 del 15/09/2011 Prot.n 92417 e smi)

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.46 per applicazioni di prodotti verniciante a base solvente e nel punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/09 Pertanto si propongono i limiti più restrittivi della DGR 2236/09 e smi e le prescrizioni dei Criteri CRIAER con obbligo di monitoraggio con frequenza annuale

Inoltre i CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianti di abbattimento filtri paint/stop ed un filtro a tasche.

Non si rilevano elementi ostativi a questa soluzione ma si evidenzia l'eventuale criticità dal punto di vista tecnico determinata da una velocità di filtrazione estremamente elevata sul filtro a tasche (1.04 m/s) che, in casi analoghi, può creare problemi di integrità alle tasche stesse. In considerazione della limitata presenza di polveri nella verniciatura a solvente, la presenza del filtro Paint stop è stata accettata in altre situazioni equivalenti.

Nell'emissione E2 confluisce l'emissione C1- bruciatore a metano in vena d'aria per cabina di verniciatura avente una potenzialità termica pari a: 0,25 MW alimentata a Metano

In base al punto 1.3 parte III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06, trattandosi di un'emissione produttiva con potenza termica inferiore a 1 MWt, è cogente l'applicazione del limite di emissione pari a 350 mg/Nmc degli ossidi di azoto espressi come NO₂ (polveri ed ossidi di zolfo sono esclusi per l'utilizzo di metano come combustibile).

Trattandosi di un impianto in vena d'aria asservito alla cabina di verniciatura, si valuta di applicare detto limite di emissione in assenza di un riferimento di O₂ nell'emissione E2.

Quindi detta emissione pertanto è anche sottoposta a limiti di emissione sotto riportati

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	EMISSIONI E2 CABINA DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO
portata massima	28000 Nmc /h
altezza	7 m
durata	7 h/g
sezione	0,59 mq
impianto di abbattimento	filtro paint stop + filtro a tasche
Inquinanti	
polveri	3 mg/Nmc
Composti Organici Volatili (espressi come C organico totale)	50 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata.

EMISSIONE E3 AREA FONDO

Nell'emissione E3 avviene la pulizia della superficie del veicolo, rendendola più omogenea e levigata mediante applicazione di stucco in spatola.

Inoltre avviene la pulizia di superficie con diluente /sgrassante oltre alla miscelazione e preparazione del colore; rispetto alla precedente autorizzazione l'area di lavoro e relativo punto di emissione sono stati spostati.

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al 4.13.46 per applicazioni di prodotti vernicianti a base solvente e nel punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/09. Pertanto si propongono i limiti più restrittivi della DGR 2236/09 e smi e le prescrizioni dei Criteri CRIAER con obbligo di monitoraggio con frequenza annuale.

Inoltre i CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianti di abbattimento filtri paint/stop ed un filtro a tasche.

Non si rilevano elementi ostativi a questa soluzione ma si evidenzia l'eventuale criticità dal punto di vista tecnico determinata da una velocità di filtrazione estremamente elevata sul filtro a tasche (0.6 m/s) che, in casi analoghi, può creare problemi di integrità alle tasche stesse. In considerazione della limitata presenza di polveri nella lavorazione a solvente, la presenza del filtro Paint stop è stata accettata in altre situazioni equivalenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	AREA FONDO
portata massima	20000 Nmc /h
altezza	8 m
durata	6 h/g
sezione	0,36 mq
impianto di abbattimento	filtro paint stop + filtro a tasche
Inquinanti	
Polveri	3 mg/Nmc
Composti Organici Volatili (espressi come C organico tot)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata.

EMISSIONE E5 CARTEGGIATURA

Nell'emissione E5 si svolge l'attività di spianatura della superficie attraverso la carteggiatura abrasiva per la cui aspirazione viene proposto un impianto di abbattimento un filtro a pannelli.

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" e nel punto 4.1 dell'allegato 4 della DGR 2236/09 che fissa il limite delle sostanze emesse, polveri pari 10 mg/Nmc con obbligo di monitoraggio con frequenza annuale.

Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a pannelli.

L'impianto di abbattimento non è conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer e pertanto non può essere accettato.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

segue tabella di riferimento emissione E5

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	CARTEGGIATURA
portata massima	10000 Nmc /h
altezza	5 m
durata	6 h/g
sezione	0,09 mq
impianto di abbattimento	filtro a pannelli
Inquinanti	
polveri	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che l'impianto di abbattimento delle polveri non sia idoneo.

EMISSIONE E6 LAVAGGIO PISTOLE

Nell'emissione E6 è presente il banco di lavaggio pistole che, rispetto alla precedente autorizzazione, viene spostato.

La tipologia di attività non rientra pertanto nei criteri CRIAER ma nel punto 4.32 dell'allegato 4 della DGR 2236/09

Quindi si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni della precedente autorizzazione

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	LAVAGGIO PISTOLE
portata massima	1000 Nmc/h
altezza	4,5 m
durata	2 h/g
sezione	0,03 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	
Composti Organici Volatili (COV) espressi come C organico totale)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali.

Attività di Saldatura

Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara nelle integrazioni che avviene saltuariamente 2/3 volte al mese per 5/10 minuti con lavorazione effettuata direttamente sul veicolo. Si rimanda al parere ASL la valutazione nel merito della necessità di aspirare localmente gli aerodispersi che si generano in questa lavorazione.

Art. 275 DLgs 152/06

La ditta fa largo uso di sostanze contenenti **COV** e quindi è soggetta l'art 275 ed è autorizzata già nella precedente autorizzazione n 375 del 15/09/2011

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE POLVERI E ALLE S.O.V. EMESSE dai punti di emissione E2, E3 E6 per quanto concerne l'attività di finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solventi > 0,5 ton/anno:

Relativamente al materiale particellare emesso si propone un valore limite pari a 3 mg/Nmc, ai sensi di quanto indicato al punto 48.2 della Parte III, dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06); come già indicato sopra

La ditta dichiara di non aver variato i consumi, come evidente nello stralcio della relazione riportato:

CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE

MATERIA PRIMA/SOLVENTE	COV (g/litro)	Consumi (litri)	Fattore di conversione	Consumo annuo (kgCOV/anno)	Consumo annuo (kgC/anno)
Stucco	220	150	1,2	33	27,5
Vernice solvente pronta uso (*)	< 420	460	1,2	193,2	161
Vernice acqua pronta uso(*)	< 420	370	1,2	155,4	129,5
Fondo pronto uso (*)	< 540	200	1,2	108	90
Diluente pulizia pistole	850	900	1,2	765	637,5

(*) I dati per le vernici e relativi diluenti e catalizzatori sono desunti dalle rispettive schede tecniche che riportano solo il valore del prodotto pronto all'uso (Vernice o fondo + catalizzatore + diluente) che sarà inferiore a 420 g/litro (o 540 g/litro nel caso del fondo).

Per lo stesso motivo, rispetto all'autorizzazione precedente, sono stati accorpati i consumi dei catalizzatori e vernici, lasciando inalterato il totale, rispetto a quanto autorizzato in precedenza.

Ovvero i quantitativi

Vernice solvente (*)	230
Vernice acqua (*)	290
Fondo	130
Catalizzatori (*)	130
Diluente Vernici (*)	250
TOTALE	1030

sono diventati

Vernice solvente	460
Vernice acqua	370
Fondo	200
TOTALE	1030

Tuttavia dalle materie prime e dalle schede di sicurezza presentate, benché mancanti di alcune informazioni sul tenore di VOC, comunque stimabile dalla composizione, si può calcolare un consumo massimo di solvente pari a: 1,66 ton/anno (vedi Tab.1)

L'attività svolta dalla ditta risulta compresa al punto 12, Parte II dell'Allegato III, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

Per le sostanze organiche volatili emesse, dovranno pertanto essere rispettati i limiti sotto indicati previsti alla tab.1 di cui al punto 6.3 della Parte III, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

Emissioni	Portata Nmc/ h	Concentrazione (mg/Nmc)						TON ANNO
	DA AUTOCONTROLLI	DA AUTOCONTROLLI	giorni	FATTORE DI CONVERSIONE	Ore lavorate all'anno			
E2	28000	50	7	220	1,2	1540	2,59	
E3	20000	50	6	220	1,2	1320	1,58	
E6	1000	50	2	220	1,2	440	0,03	
						0	4,20	

Emissione convogliata (O1): 4,2 ton/anno

L'emissione diffusa (F) massima autorizzata è: 0,42 t (1,66*0.25=0.42)

l'emissione totale è: E= O1+F= 4.2+0.42= 4,62 ton/anno

Il consumo massimo teorico di solvente, calcolato con le approssimazioni di cui sopra, è pari a 1,66 ton/anno quindi superiore a quello autorizzato in precedenza che era di 1,4 ton/anno

si propongono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- consumo massimo teorico di solvente pari a 1,66 ton/anno;
- valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere pari al 25% dell'input di solvente, [...];
- valore limite di emissione totale di COV che dovrà essere pari a [1,66 ton/anno, dal momento che l'emissione totale calcolata come somma dei valori massimi di O1 e F (4,62 ton/anno) risulta maggiore del consumo massimo teorico (1,66 ton/anno)];
- obbligo di presentare entro il 30 aprile di ogni anno il piano gestione solventi.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che al momento l'impianto di abbattimento dell'emissione E5 carteggiatura non abbia le caratteristiche necessarie previste dall'allegato 3 dei criteri Criaer e dovrà essere sostituito nei tempi tecnici necessari.

Non si rilevano ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023 di cui sopra, ha espresso le seguenti valutazioni:

1. ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta si dovrà attenere alla seguente prescrizione:
 - *"Gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E2, E3 ed E5, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti";*
2. considerato che l'impianto di abbattimento dell'emissione esistente e non modificata E5 "Aspirazione carteggiatura" è oggetto di valutazione istruttoria negativa da parte del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, come da nota sopra riportata prot. n. PG/2023/94868 del 31/05/2023, si ritiene congruo stabilire un tempo di adeguamento pari ad un anno e che pertanto entro tale scadenza la Ditta debba installare un impianto di abbattimento per le polveri conforme a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 del Capitolo 3. Tale intervento dovrà essere preventivamente comunicato nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13;
3. tenuto conto delle prime due condizioni poste dall'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023, acquisito al protocollo di Arpa PG/2023/74546 del 28/04/2023, si ritiene congruo stabilire un tempo di adeguamento pari ad un anno affinché la Ditta realizzi i seguenti interventi:
 - tutti i camini di emissione dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt l'altezza dell'edificio residenziale/sensibile circostante più alto;
 - il punto di emissione E6 "Banco lavapistole" dovrà essere dotato di idoneo impianto di abbattimento;Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13;
4. per quanto riguarda la terza condizione ("tutte le fasi del ciclo produttivo, compresa quella di miscelazione e preparazione delle vernici, avvengano sotto aspirazione") posta dall'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì nel parere prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023, sentito in merito nelle date 06 e 07/06/2023 il Dirigente Medico Referente che ha firmato il parere, si precisa che si riferisce anche alla attività di saldatura svolta saltuariamente sul veicolo in riparazione e che risulta necessario definire la seguente prescrizione: "Tutte le fasi del ciclo produttivo in grado di generare inquinanti aerodispersi, compresa quella di miscelazione e preparazione delle vernici, dovranno avvenire sotto aspirazione e convogliamento"

all'esterno. Per quanto riguarda invece le emissioni derivanti dalla saldatura, svolta saltuariamente 2/3 volte al mese per 5/10 minuti con lavorazione effettuata direttamente sul veicolo, in alternativa all'aspirazione e convogliamento all'esterno tramite una delle emissioni di cui al punto 1., è ammesso l'utilizzo di sistemi aspiranti con un idoneo abbattimento degli inquinanti e reimmissione in ambiente di lavoro, opzione percorribile unicamente nel caso in cui non si tratti di saldatura di acciaio inox, che prevede invece l'obbligatorietà di aspirazione ed espulsione all'esterno.”;

5. tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

“Entro 4 mesi dal rilascio della presente AUA le emissioni E02, E03, E06 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contatore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it)”.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di rinnovare con modifiche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 23/12/2022 P.G.N. 45826 e P.G.N. 45923, conformata in data 28/12/2022 P.G.N. 46336 e 46338, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria autoveicoli sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – CABINA VERNICIATURA E BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (0,250 MW a metano)

Impianto di abbattimento: paint stop e filtro a tasche

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come COT	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE FONDO

Impianto di abbattimento: paint stop e filtro a tasche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi COT	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E6 - BANCO LAVAPISTOLE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi COT	50	mg/Nmc
---	----	--------

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno” (art. 275, e punto 12 della Parte II e Tab. 1 punto 6.3 della Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E2, E3, E6**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è 1,66 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell’input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è < o pari 1,66 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell’allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell’anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle

- registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 6.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
- f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e sgrassante per la pulizia di superficie, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
- g. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
3. Tutte le fasi del ciclo produttivo in grado di generare inquinanti aerodispersi, compresa quella di miscelazione e preparazione delle vernici, dovranno avvenire sotto aspirazione e convogliamento all'esterno. Per quanto riguarda invece le emissioni derivanti dalla **saldatura**, svolta saltuariamente 2/3 volte al mese per 5/10 minuti con lavorazione effettuata direttamente sul veicolo, in alternativa all'aspirazione e convogliamento all'esterno tramite una delle emissioni di cui al punto 1., è ammesso l'utilizzo di sistemi aspiranti con un idoneo abbattimento degli inquinanti e reimmissione in ambiente di lavoro, opzione percorribile unicamente nel caso in cui non si tratti di saldatura di acciaio inox, che prevede invece l'obbligatorietà di aspirazione ed espulsione all'esterno.
4. **Entro un anno dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà installare un impianto di abbattimento delle polveri per l'emissione esistente E5 conforme a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999.** Tale intervento dovrà essere preventivamente comunicato nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
5. **Entro un anno dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà realizzare i seguenti interventi**, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023 riportato nelle Premesse:
- a. tutti i camini di emissione dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt l'altezza dell'edificio residenziale/sensibile circostante più alto;
- b. il punto di emissione E6 "Banco lavapistole" dovrà essere dotato di idoneo impianto di abbattimento.
- Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. **Entro 4 mesi dal rilascio della presente AUA le emissioni E2, E3, E6 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione**, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** ed alle **emissioni spostate E3, E6, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
8. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** ed alla **emissione spostata E3**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere

tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2 (escluso l'inquinante "Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂")**, **E3, E5 ed E6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E2, E3 ed E5**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 12.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e sgrassante per la pulizia di superficie, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2. f);
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E6**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 6.;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3 ed E5**, così come richiesto al precedente punto 11.
13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC)

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I

suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.